COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d'oro al merito civile

C_A669 - C_A669 - 1 - 2021-03-31 - 0023854

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Divieto per tutti gli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con sede sulle litoranee di Levante (Viale Regina Elena) e Ponente (Lungomare Pietro Paolo Mennea) della vendita con asporto nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 con il quale sono state adottate "Ulteriori disposizioni urgenti in materi adi contenimento e prevenzione dell' emergenza epidemiologica da COVID – 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"

RICHIAMATI

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020 n.19, rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020, così come modificato dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74;
- il Decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" ;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertio, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021 , n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021, del 27 febbraio 2021 e del 12 marzo 2021 recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 (GURI n. 52 Serie Generale) con cui Il presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, **n° di Reg. 88 - del 26 marzo 2021** - avente ad oggetto "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO il perdurare della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia anche nella provincia di Barletta-Andria-Trani;

ATTESA la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica e di uniformarle ai contenuti prescritti nel **DPCM del 3 marzo 2021**;

PRESO ATTO che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19;

PRESO ATTO e considerato, altresì, che durante al giornata della Domenica delle Palme, 28 marzo 2021, sulle litoranee di Levante (Viale Regina Elena) e Ponente (Lungomare Pietro Paolo Mennea) in prossimità degli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti bevande sono stati registrati numerosi e consistenti assembramenti tali da pregiudicare l'efficacia di tutte le azioni adottate per il contenimento del contagio del Covid-19;

RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti e **contrastare l'adozione di comportamenti individuali irresponsabili, anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale;**

DATO ATTO che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in permessa nelle giornate del **3, 4 e 5 aprile 2021** la misura di seguito indicata:

1. il divieto per tutti gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande con sede di attività sulla litoranea di Levante (Viale Regina Elena) e sulla litoranea di Ponente (Lungomare Pietro Paolo Mennea) **della vendita con asporto**.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33 , salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

DISPONE

Che copia della presente
- venga pubblicata sul sito web del Comune di Barletta al fine di darne la massima diffusione
- venga trasmessa alla Prefettura di Barletta Andria Trani
- venga trasmessa per pec alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Questura di Bari, Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari;

C_A669 - C_A669 - 1 - 2021-03-31 - 0023854

- venga trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito

IL VICE SINDACO

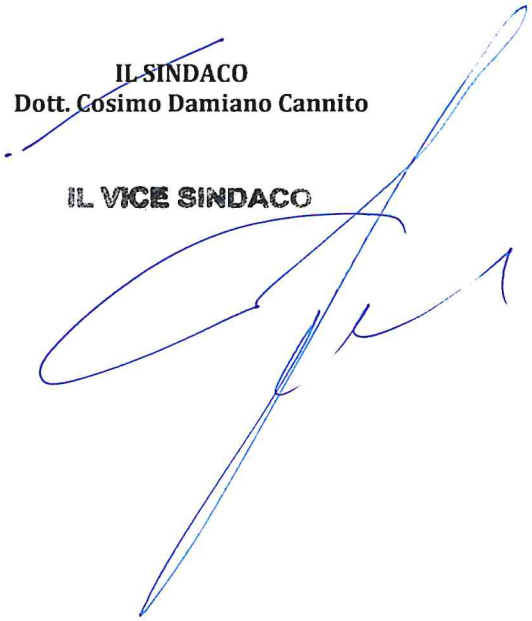

C_A669 - C_A669 - 1 - 2021-03-31 - 0023854